

Articolo 1
(Integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)

1. Alla fine del comma 4 dell' articolo 3 della l. r. n. 13/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di viaggio documentate."

Articolo 2
(Integrazioni dopo l'articolo 10)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 10 bis
(Comunicazione preventiva delle assunzioni ai centri per l'impiego)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni da parte della Regione Calabria, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Ogni infrazione all'obbligo di cui al comma 1, che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a tre anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento.

Articolo 10 ter
(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

- a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
- b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e

- della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
- c) del rispetto e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;
 - d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;
 - e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;
 - f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;
 - g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

Articolo 10 quater
(Elenchi prenotazione provinciali per il settore agricolo)

1. Per agevolare l'incontro domanda/offerta di lavoro, favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per l'impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.
2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa intesa con i Centri per l'impiego e con le Organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

Articolo 10 quinquies
(Campagne di informazione)

1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o/e professionalità interne alla regione Calabria a titolo gratuito.
2. Con il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 7 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

Articolo 10 sexies
(Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria istituisce presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge. L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in grado di interagire con soggetti che si occupano istituzionalmente della gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione e di scambio di conoscenze.

2. L'attività dell'Osservatorio consiste:

- a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai processi di emersione (occupazione regolare; indicatori di emersione; divulgazione delle conoscenze);
- b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di sommerso e di semi-sommerso (micro - ricerche territoriali con metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non regolare: tecniche di analisi quali - quantitativa (censimento a vista, campionamento "a valanga", campionamento a "palla di neve", ecc.), per settori e per sistemi locali produttivi;
- c) analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione e per Provincia;
- d) sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;
- e) ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso l'analisi delle fonti dirette e indirette (Istat, Unioncamere, ecc.), la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sulla domanda di lavoro.

3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo onorifico. La composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione."

Articolo 3 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, derivano risparmi di spesa stimati per l'esercizio 2015 in euro 41.600 a valere sulla Upb 004.003.002.005 — capitolo U0223311401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che concorrono per una quota parte alla copertura degli oneri relativi ai rimborsi spese per missioni del Presidente e dei componenti della Commissione, quantificati in euro 16.200 per l'esercizio corrente, a valere sul medesimo capitolo.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.

3. Per gli anni successivi, agli oneri di cui all'articolo 1 quantificati in euro 16.200 per l'esercizio 2016 e per l'esercizio 2017, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili al capitolo di spesa U0223311401, con legge di approvazione di bilancio e con la legge di stabilità di accompagnamento.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002

Articolo 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.